

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche agricole

(PINTO)

**di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1998

Rifinanziamento della legge 1° luglio 1997, n. 206, in materia
di provvidenze a favore delle produzioni agricole danneggiate
da organismi nocivi

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni le produzioni frutticole sono state colpite da due gravi infezioni per le quali è prevista la lotta obbligatoria: lo «*Sharka*» o vaiolatura delle drupacee e l'«*Erwinia Amylovora*» o colpo di fuoco batterico delle rosacee.

Le due infezioni sono particolarmente gravi dal momento che si diffondono con molta rapidità, a macchia d'olio, senza alcuna possibilità di difesa, per cui non appena individuato il focolaio di infezione è necessario procedere immediatamente all'espianto ed alla distruzione degli alberi infetti.

Per incentivare la denuncia ai primi sintomi di comparsa delle infezioni nei frutteti, con la legge del 1° luglio 1997, n. 206, sono stati previsti aiuti economici a favore dei produttori agricoli per l'espianto e la distruzione delle piante infette, nonchè per la realizzazione dei reimpianti.

Trattandosi di infezioni per le quali è prevista la lotta obbligatoria, in precedenza il produttore era diffidente a segnalare gli attacchi, essendo a proprio carico l'intera spesa per la distruzione degli alberi e di reimpianto. Dopo l'emanazione della legge n. 206 del 1997, le denunce sono state più immediate, ed è stato pertanto possibile avviare un vero risanamento delle aree più gravemente colpite, che comprendono soprattutto vasti territori frutticoli delle regioni Veneto ed Emilia-Romagna.

Sulla scorta delle ordinanze di estirpazione emesse dalle autorità regionali competenti e tenuto conto anche delle richieste di reimpianto presentate dai produttori interessati, applicando i parametri contributivi stabiliti dalla legge n. 206 del 1997, è stato accertato un fabbisogno di spesa complessiva di lire 22 miliardi, a fronte di uno stan-

ziamento di 10 miliardi recati dalla stessa legge.

Allo scopo di non vanificare lo sforzo profuso fino ad ora per l'eradicazione delle infezioni e per completare gli interventi già avviati, si rende indispensabile il rifinanziamento di lire 15 miliardi della legge stessa, ponendo l'onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il 1998.

* * *

L'andamento climatico particolarmente piovoso del 1997, ha favorito in alcune aree, attacchi virali sulle produzioni di patate, pomodori e tabacco, ponendo in serie difficoltà le aziende agricole colpite che si sono viste decurtate le produzioni in misura superiore all'ordinario rischio d'impresa.

Gli attacchi patogeni sulle patate, in campo nella fase vegetativa e successivamente sul prodotto stoccato in magazzino, si sono verificati soprattutto in vaste aree agricole delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto, con un danno complessivo di circa 5 miliardi, determinando una incidenza sui bilanci aziendali superiore al 35 per cento.

Gli attacchi virali sui pomodori si sono verificati in forma grave e diffusa soprattutto in Puglia e precisamente in provincia di Brindisi. Nonostante gli accorgimenti agronomici messi in atto dai produttori interessati, l'infezione si è propagata con estrema rapidità su vaste aree producendo danni per oltre 20 miliardi.

La produzione di tabacco nella regione Veneto nella scorsa campagna agraria è stata decurtata di oltre il 40 per cento in vaste aree del territorio regionale, per forti attacchi virali conseguenti al particolare andamento climatico caldo-umido. Il danno complessivamente accertato dagli organi

tecniche regionali ammonta a circa 50 miliardi, con una incidenza sui bilanci aziendali di oltre il 35 per cento.

Per venire incontro alle aziende agricole gravemente colpite dalle infezioni virali del 1977 sulle coltivazioni di patate, pomodoro e tabacco, si prevede di estendere, per detti danni, le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Tutto ciò premesso, l'articolo 1 del disegno di legge prevede il rifinanziamento della legge n. 206 del 1997 per l'importo di lire 15 miliardi, ponendo l'onere della spesa a carico del fondo di solidarietà nazionale.

Con tale stanziamento si prevede di completare gli interventi avviati con il precedente finanziamento, già ripartito ed asse-

gnato alle regioni interessate, e di proseguire il risanamento degli impianti infetti attraverso la rimozione dei residui focolai già individuati dalle competenti autorità fitosanitarie regionali.

L'articolo 2 estende l'applicazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185 del 1992, a favore delle aziende agricole che nel 1997 hanno subito danni da virus sulle colture di patate, pomodori e tabacco, oltre l'ordinario rischio di impresa che la legge stessa fissa nella misura non inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile aziendale.

Per l'applicazione di tali interventi si prevede una spesa contenuta nel limite di lire 3 miliardi a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

RELAZIONE TECNICA

A) Per il proseguimento dell'eradicazione dei focolai di «*Sharka*» ed «*Erwinia Amylowora*» e per la ricostituzione degli impianti colpiti, è prevista una spesa di lire 15.000 milioni così determinata:

Impianti al 1° anno.....	Ha	63 x 18 milioni/Ha = L.	1.134.000.000
Impianti al 2° »	Ha	120 x 22 milioni/Ha = »	2.640.000.000
Impianti al 3° »	Ha	48 x 27 milioni/Ha = »	1.296.000.000
Impianti dal 4° al 9° anno	Ha	170 x 36 milioni/Ha = »	6.120.000.000
Impianti al 10° anno.....	Ha	50 x 30 milioni/Ha = »	1.500.000.000
Impianti all'11° »	Ha	35 x 24 milioni/Ha = »	840.000.000
Impianti al 12° »	Ha	40 x 18 milioni/Ha = »	720.000.000
TOTALE ...			<u>L. 14.250.000.000</u>

Impianti al 1° anno.....	piante	300 x 60.000	£/pianta = L.	18.000.000
Impianti al 2° »	»	1.450 x 75.000	» = »	108.750.000
Impianti al 3° »	»	1.400 x 90.000	» = »	126.000.000
Impianti dal 4° al 9° anno	»	2.700 x 95.000	» = »	256.500.000
Impianti al 10° anno.....	»	1.350 x 75.000	» = »	101.250.000
Impianti all'11° »	»	1.600 x 60.000	» = »	96.000.000
Impianti al 12° »	»	1.800 x 20.000	» = »	36.000.000
Astoni.....	»	1.500 x 5.000	» = »	7.500.000
TOTALE ...				<u>L. 750.000.000</u>

RIEPILOGO

Estirpazioni e reimpianti totali.....	L.	14.250.000.000
Reimpianti con piante sparse.....	»	750.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ...		<u>L. 15.000.000.000</u>

B) Per gli interventi a favore delle aziende agricole danneggiate nel 1997 dalle infezioni virali a carico delle produzioni di patate, pomodori e tabacco, è prevista una spesa di lire 3 miliardi a carico del Fondo di solidarietà nazionale, così calcolata:

1. Contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione perduti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge n. 185 del 1992: 2.5 per cento (circa) dell'entità del danno: 75.000 milioni x 2.5 per cento (circa) = 1.700 milioni (spesa totale).

2. Credito agevolato di soccorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *f*), della legge n. 185 del 1992: si prevede l'accensione di prestiti agevolati per un importo pari al 65 per cento del danno accertato, con un concorso pubblico negli interessi del 3 per cento: 75.000 milioni x 60 per cento (circa) = 45.000 milioni x 3 per cento circa = 1.300 milioni (spesa totale).

RIEPILOGO SPESA

Contributi	L. 1.700.000.000
Concorso interessi	» 1.300.000.000
TOTALE ...	<u>L. 3.000.000.000</u>

RIEPILOGO GENERALE SPESA COMPLESSIVA

Proseguimento interventi legge n. 206 del 1997.....	L. 15.000.000.000
Interventi legge n. 185 del 1992 per virosi.....	» 3.000.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ...	<u>L. 18.000.000.000</u>

Tali spese gravano sul capitolo n. 7451 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole in cui è inserita l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di solidarietà nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree frutticole colpite dalle infezioni di «Sharka» e di «Erwina Amylovora», ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1998.

2. Gli aiuti contributivi, stabiliti dalle regioni nei limiti di parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono concessi previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni prestabilite per l'eradicazione delle infezioni.

Art. 2.

1. A favore delle aziende agricole che nel 1997 hanno subito danni alle produzioni a seguito degli attacchi virali sulle coltivazioni di patate, pomodori e tabacco, si applicano gli interventi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le procedure e le modalità previste dalla stessa legge, nel limite di spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1998.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale 3.2.1.3 «Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario» dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Il relativo riparto è disposto dal Ministero per le politiche agricole d'intesa con le regioni interessate.

